

Acc. Ufficio Messaggi: Trasmettere via PEC ai Capigrupp  
anche in futuro, in mancanza di  
COMITATO NO IMP espressa specifica indicazione.  
con sede in Teano, via S. Croce, 58 detta disposizione ha  
carattere generale - 16/6/2016

COMUNE DI TEANO  
PROVINCIA DI CASERTA

16 GIU 2016

Prot. N. 009707

Cat. \_\_\_\_\_

Cl. \_\_\_\_\_

Fasc. \_\_\_\_\_

Alla c.a.  
del Sindaco del Comune di Teano  
Ing. Nicola Di Benedetto

dei Capigruppo Consiliari Comune di Teano:  
dott.ssa Adele Passaretti  
dott. Valerio Marcello Toscano  
Avv. Giovanni Scoglio

dell'ufficio A.A.G.G.  
Avv. Fernando Zanni

del Ministro Politiche Agricole  
Ministro Maurizio Martina  
Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma

del Presidente Regione Campania  
On.le Vincenzo De Luca  
Via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli

della II Commissione Permanente Regione Campania  
On.le Marrazzo Nicola  
Centro Direzionale, Isola F13 - 80143 Napoli

della V Commissione Permanente Regione Campania  
On.le Raffaele Topo  
Centro Direzionale, Isola F13 - 80143 Napoli

della VII Commissione Permanente Regione Campania  
On.le Gennaro Oliviero  
Centro Direzionale, Isola F13 - 80143 Napoli

della VIII Commissione Permanente Regione Campania  
On.le Maurizio Petracca  
Centro Direzionale, Isola F13 - 80143 Napoli

della Commissione Speciale 3 Regione Campania  
On.le Zinzi Giampiero  
Centro Direzionale, Isola F13 - 80143 Napoli

**dell'ASI – Consorzio Area Sviluppo Industriale Caserta  
viale Enrico Mattei, 36  
81100 Caserta**

**dell'Unità operativa Dirigenziale  
“Autorizzazioni Ambientale e rifiuti”  
Viale Carlo III, 153 “ex CIAPI” 81020 – San Nicola La Strada (CE)**

**della Provincia di Caserta Settore Ecologia  
Corso Trieste, 133 - 81100 Caserta**

**dell'ARPAC Dip. Prov.le Caserta  
via Arena - Centro Direzionale (Località San Benedetto)  
81100 Caserta**

**dell'ASL CE Amb. 03 Distretto 14  
vico Tansillo, 81057 Teano (CE)**

**dell'ATO 2 Campania  
via Cesario Console, 3 – 80132 Napoli**

**Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio Provincia di Caserta  
Viale Douet, 2/a 81100 Caserta**

**OGGETTO: Procedimento per l'autorizzazione unica di approvazione del progetto e gestione di un nuovo impianto rifiuti pericolosi e non pericolosi in loc. S.Croce – Teano (CE). Presunti profili di violazione della normativa vigente.**

Con riferimento a quanto in oggetto, si premette quanto segue:

**VISTI**

- il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- la L.241/1990 e ss.mm.ii.;
- la L. 1150/42;
- D.P.R. n. 380/2000;

- la L. 108/2001;
- L. 133/2008;
- il D.lgs. 195/2005;
- la L.R.C. n. 16/1998;
- la L.R.C. n.4/2011;
- il D.lgs n. 33/2013;
- il D.P.G.R.C. 439/2013;
- il D.P.G.R.C. 62/2015;
- il D.G.R.C. 683/2010;
- il D.G.R.C 211/2011;
- il D.G.R.C 406/2011 e s.mm.ii;
- il D.G.R.C 63/2013;
- il D.G.R.C 488/2013 ss.mm.ii,
- il D.D n. 554/2011 e ss.mm.ii;
- il Regolamento Regionale n.12/2011;
- il D.G.R. 81/2015;
- la L.R.C. n.14/2016
- l'istanza della ditta GE.SI.A. spa, acquisita al prot. regionale n. 0403476 del 12/06/2014;

**CONSIDERATO CHE:**

- In data **19/02/2016**, con pubblicazione sul sito del Comune di Teano (CE), veniva reso noto alla cittadinanza l'avvio del procedimento di autorizzazione unica di approvazione dell'impianto rifiuti pericolosi e non da ubicarsi in loc. S.Croce, richiesto dalla soc. GESIA s.p.a.;
- La stessa comunicazione portava a conoscenza, soltanto in pari data, della preventiva autorizzazione di compatibilità ambientale (VIA) dell'impianto, autorizzata dalla Regione Campania con decreto dirigenziale n. 64 del 02/02/2016, pubblicato sul BURC n.8 del 8/02/2016, avverso il qual veniva dato incarico, da parte del Comune di Teano, di valutare la possibilità di predisporre ricorso avverso il provvedimento di VIA al Capo dello Stato soltanto in data 18/05/2016 con delibera di G.C. di indirizzo n. 95 del 18/05/2016, essendo inutilmente decorsi i 60 giorni per la proposizione del ricorso al TAR;
- A seguito di tali fatti, veniva promossa da parte dei Giovani Democratici una petizione popolare in cui si esprimeva contrarietà alla realizzazione dell'impianto in quanto l'area di

interesse è vicinissima a coltivazioni di nocciole, ulivi e vigneti, espressione delle eccellenze agroalimentari del territorio siciliano;

- Al Consiglio Comunale del 11/04/2016, a risposta dell'interpellanza nr. 3534/2016, il Sindaco del Comune di Teano presentava il progetto dell'impianto;
- A fronte di diversi incontri con il Sindaco del Comune di Teano da parte dei residenti di loc. S.Croce, di esponenti dei partiti politici locali, di associazioni e privati cittadini, preoccupati dell'evolversi del procedimento di autorizzazione e dalla difficoltà oggettiva di prendere visione dei documenti relativi al progetto in esame, veniva costituito in data 16/05/2016 il Comitato NO IMP, a sostegno della campagna di informazione e sensibilizzazione al fine di scongiurare la realizzazione dell'impianto in oggetto.

Tutto ciò premesso sono doverose, da parte del predetto Comitato, alcune considerazioni in merito alla procedura adottata e all'azione intrapresa da parte delle Pubbliche Amministrazioni coinvolte, garanti dei principi di trasparenza, imparzialità e informazione che appaiono, ad una prima lettura degli atti, in parte disattesi a discapito della tutela di beni primari quali salute, ambiente e territorio.

Preliminarmente

## **IRREGOLARITA' DOCUMENTAZIONE VIA**

### **Certificato di destinazione urbanistica**

- 1- La Soc. GE.SI.A spa ha assunto a presupposto della documentazione relativa alla VIA la certificazione di destinazione urbanistica, rilasciata dal Comune di Teano in data 26/07/2013, ad altro soggetto, in cui si attesta che : "per le particelle 35 – 5014 del Foglio 76 la destinazione è a zona agricola" (...) "La particelle 35 – 5014 del Foglio 76 rientra nel Piano per le Aree di Sviluppo Industriale del Consorzio di Caserta – Agglomerato n.20 denominato Teano – Maiorisi approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 27/08/2008". Considerata la L.R.C. n.16/1998, applicabile razione temporis, il procedimento di approvazione del Piano Asi non può concludersi con una delibera di Consiglio Comunale, ma necessita, per l'attuazione, di un meccanismo che prevede l'indizione di una conferenza di servizi a cui partecipano tutti gli enti consorziati nel rispetto del procedimento indicato all'art. 10 L.R.C. 16/1998.

L'indicazione contenuta nel certificato in esame aveva, quindi, per logica conseguenza, esclusivamente valenza informativa, di un procedimento in itinere e non ancora concluso.

Discende la totale impossibilità di trarre dal certificato in esame un significato diverso dalla dichiarazione di essere la zona interessata a **destinazione agricola**, secondo il P.d.F. vigente.

Difatti, relativamente a quanto precede è opportuno evidenziare che il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale Provincia di Caserta, con deliberazione del Comitato Direttivo nr. 100 del **18/02/2016**, concernente *“l'avvio della procedura per la redazione dei piani di assetto delle aree e dei nuclei industriali per gli agglomerati Mignano- Tora e Teano ai sensi dell'art. 8 della L.R.C nr. 19/2013, ha attestato la irrimediabile scadenza, in data 28 luglio 1980 per decorso del decennio di efficacia previsto dall'art. 25 L.n.1/1978, del Piano Regolatore dell'Area i Sviluppo Industriale di Caserta”* approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16/01/68 e successivamente con decreto del 28/07/1970. Elemento confermato dagli stessi legali incaricati dal Consorzio ASI di attestare la conclusione o meno del procedimento di cui alla Delibera n. 29 del 27/08/2008, a seguito di numerosi chiarimenti richiesti dal Sindaco del Comune di Teano al Consorzio stesso al fine di ricevere una indicazione precisa sulla classificazione dell'area interessata dalla realizzazione dell'impianto in oggetto.

### **Presupposti urbanistici**

Dai grafici e dalla strumentazione urbanistica vigente, allegata alla pratica in esame, si evince, chiaramente, che gli indirizzi e le indicazioni della strumentazione urbanistica sovra comunale vigente contrastano nettamente con la destinazione industriale dichiarata dalla società. Nel documento di VIA, infatti, nell'elaborato “Volume 1 -Studio di Impatto Ambientale” la società G.E.S.I.A. allega:

- 1- **Pag. 16 “Sistemi Territoriali di Sviluppo (STS)” - Piano Territoriale Regionale (PTR) Campania** (delibera N. 1956 del 30 novembre 2006 ai sensi L.R. 22 Dicembre 2004, n. 16 - Art 15): nel quale si individua che il comune di Teano appartiene al Sistema Territoriale di Sviluppo Monte Santa Croce (A11) a **dominante naturalistica**.
- 2- **pag. 28 - Tavola C1.1.5 “Assetto del Territorio - Tutela e Trasformazione” - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Caserta** (approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n.26 del 26/04/12): nel quale emerge chiaramente che l'area di cui si discorre (Ex Isolmer) non rientra nelle aree di sviluppo industriale indicate dal PTCP. Il PTCP prende in considerazione la perimetrazione del Piano Regolatore dell'Area di Sviluppo Industriale di Caserta approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16/01/68 e successivamente con decreto del 28/07/1970, (e non quello del 2008) e ne propone una deperimetrazione : *“Per quanto riguarda le aree Asi, il Ptcp propone la*

*deperimetrazione di quelle ad oggi sostanzialmente non utilizzate: Matese, Mignano, Teano Maiorisi, Tora, Vairano-Caianello, Capua Nord, Cancellò nord....” (A1 Relazione PTCP, Cap. 12.4 L’assetto del territorio proposto, Paragrafo A2 Il territorio urbano). Si precisa inoltre che con la legge regionale n.16 del 2004 art. 18 comma 9: “Il Ptcp ha valore e portata di piano regolatore delle aree e dei consorzi industriali.”.*

- 3- pag. 22-23 - Tavola B3.2.7. “Identità culturale – beni paesaggistici ” - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Caserta (approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n.26 del 26/04/12), dal quale risulta che l’area in oggetto ricade nella fascia fluviale del fiume Savone: “Fascia fluviale da sottoporre a tutela della profondità di 1000 m dalle sponde dei corsi d’acque (Ptr LGP)”. Nella medesima relazione viene però dichiarato che: “...Pertanto la zona non risulta ricadere in nessuna delle aree protette individuate dai PTCP della Provincia di Caserta”. Si precisa inoltre che con la legge regionale n.16 del 2004 art. 18 comma 7: “Il Ptcp ha valore e portata di piano paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 143, nonché, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articolo 57, di piano di tutela nei settori della protezione della natura, dell’ambiente, delle acque, della difesa del suolo e della tutela delle bellezze naturali; ha valore e portata, nelle zone interessate, di piano di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e alla legge regionale 7 febbraio 1994, n. 8, nonché di piano territoriale del parco di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e alla legge regionale 1° settembre 1993, n. 33.”

### **Modalità di svolgimento VIA**

Come evidenziato dagli art. da 19 a 28 del d.lgs. 152/2006, la valutazione d’impatto ambientale consta di diverse fasi, ognuna dettagliatamente specificata e che nel caso in esame appaiono più volte violate.

- 1- **Violazione art. 22 D.lgs. n.152/2006.** Va preliminarmente osservato che la VIA, alla stregua dei principi comunitari e nazionali, oltre che delle sue stesse peculiari finalità, non si sostanzia in una mera verifica di natura tecnica circa la astratta compatibilità ambientale dell’opera, ma implica una complessa e approfondita analisi comparativa, tesa a valutare il sacrificio ambientale imposto rispetto all’utilità socio – economica, tenuto conto anche delle alternative possibili e dei riflessi sulla stessa c.d. opzione – zero (art. 22, n.3 lett. d). La mancata considerazione, infatti, delle opzioni alternative e della c.d. opzione zero al tipo di intervento richiesto rendono incompleto il giudizio di compatibilità ambientale. La procedura di VIA, ha lo scopo di valutare tutte le alternative possibili al progetto presentato, compresa l’ipotesi della non realizzazione di alcun progetto, e insieme alle alternative devono essere indicate anche le ragioni della scelta effettuata per rendere più chiara e

trasparente possibile la scelta (cfr. Tar Veneto sentenza n. 333 del 8 marzo 2012 – Cons. Stato, sez. V, 31 maggio 2012, n. 3255).

**Nella documentazione presentata dalla società richiedente sembrano del tutto assenti tali osservazioni.**

Ma ancora, la VIA deve assicurare che, per ciascun progetto, siano valutati gli effetti diretti e indiretti della sua realizzazione sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee, sull'aria, sul clima, sul paesaggio e sull'interazione tra detti fattori, sui beni materiali e sul patrimonio culturale e ambientale. Nello specifico, siffatte valutazioni non risultano eseguite, in quanto la VIA si è limitata ad indicare la destinazione urbanistica dell'area con la formula *"L'attività di cui in argomento sarà effettuata nell'impianto industriale ubicato in Località Santa Croce – Ex stabilimento industriale "Isolmer S.p.A" Zona Asi – Teano"*, senza formulare nessuna considerazione in ordine all'impatto che l'impianto potrebbe avere sugli insediamenti produttivi delle varie Aziende Agricole e non insediate nei dintorni ( si pensi, a solo titolo d'esempio, che adiacente all'impianto sono situate le due aree di sosta dell'autogrill Sarni Teano ovest e Teano- est, un agriturismo, e diverse aziende agricole e non). La relazione della società istante risulta del tutto carente perchè ha omesso ogni valutazione delle realtà rurali presenti, limitandosi a indicare, peraltro erroneamente, che *"L'impianto è sito in una zona di facile accesso, vicina a strade di grande viabilità; in particolare l'impianto dista circa 7 km dal centro cittadino"* (cfr. Volume 2 – Relazione progetto definitivo) confondendo la distanza di 7 km circa da Calvi e non da Teano, come si legge nell'elaborato "Relazione al Progetto definitivo). **Pare doveroso sottolineare, invece, che è di appena 4 km la distanza dal centro urbano di Teano e di poco più di 1 km dai primi agglomerati residenziali.** Si legge ancora che *"non è possibile annoverare la presenza di un gran numero di elementi naturalistici"* (pag. 147 Relazione Progetto Definitivo - in contrasto con quanto si legge a pag. 16 "Sistemi Territoriali di Sviluppo (STS)" - Piano Territoriale Regionale (PTR) Campania) e che *"L'impianto confina su due lati con la strada di accesso e sugli altri due lati con superfici di altre proprietà sulle quali però non insiste alcun tipo di attività"* (pag. 149), **mentre appare ad occhio nudo, dalla stessa cartografia allegata, rilevare insediamenti rurali con annesso coltivazioni su superfici di notevole entità.**

Un procedimento VIA, lo si ricorda ancora, deve prendere in **esame per intero la situazione dei luoghi, gli insediamenti esistenti e l'impatto che l'intervento in progetto può avere sugli stessi, a prescindere dalla classificazione urbanistica della zona** (residenziale, artigianale, industriale, zona agricola, etc.) **o dalla natura degli immobili e/o**

attività (cfr. TAR Napoli, Sez. I, sentenza n. 1439 del 20.03.2008 – Cons. Stato sez V, sentenza n 1134 del 16.02.2010)

- 2- **Violazione art. 23 e 24 d.lgs 152/2006.** A norma del citato articolo, *“l’istanza è presentata dal proponente l’opera o l’intervento all’autorità competente. Ad essa sono allegati il progetto definitivo, lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica e copia dell’avviso a mezzo stampa di cui all’art. 24, commi 1 e 2”*. Si intende così, all’evidenza, garantire a chiunque abbia interesse di essere adeguatamente informato e, conseguentemente, posto nella condizione di partecipare fattivamente al procedimento presentando propri pareri ed osservazioni, fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, od instaurando con il proponente un sintetico contraddittorio i cui esiti vengono verbalizzati ed acquisiti e valutati ai fini del provvedimento di valutazione di impatto ambientale. Dalla documentazione presentata dalla società richiedente non risultano agli atti né la copia dell’avviso a mezzo stampa né la prova di aver dato notizia del progetto con la pubblicazione su un quotidiano a diffusione regionale o provinciale.
- Tale pubblicità è del tutto mancata nel procedimento di cui si tratta. Il progetto, infatti, come già detto, è stato portato a conoscenza della comunità interessata **SOLO in data 19/02/2016, a conclusione dell’ormai già autorizzato provvedimento di VIA, precludendo qualsiasi soggetto interessato alla facoltà di proporre osservazioni.**

### **IRREGOLARITA’ PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE**

**Violazione art.2, co 1 e 2, e art 38, co 3, della l.133/2008.** L’autorità competente, nel procedimento in oggetto, coordinando la normativa generale con quella di settore dei rifiuti, risulterebbe il S.U.A.P. del Comune territorialmente interessato e unico punto di accesso per il richiedente di un’attività produttiva. Il procedimento attivato dalla società GE.SI.A spa, quindi, avrebbe dovuto incardinarsi nella sede sua propria del S.U.A.P. di Comune di Teano e non alla Regione Campania.

\*\*\*\*\*

Il Comitato NO IMP, pertanto, tutto ciò premesso, con il sostegno della COLDIRETTI, CIA, del Presidente della Camera di Commercio di Caserta, delle associazioni e partiti politici locali, in data 21/05/2016 ha organizzato una manifestazione per dire NO all’impianto di rifiuti, portando in piazza oltre 3.000 persone e promuovendo una raccolta firme esprimere il proprio netto NO alla realizzazione dell’impianto di smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi.



La forte contrarietà espressa dalla comunità sidicina proviene da considerazioni di carattere tecnico e ambientali, dai summenzionati riscontrati profili di illegittimità che pongono **serie perplessità sulla trasparenza e il bilanciamento di interessi pubblici e privati coinvolti nel procedimento.**

L'impianto, lo si ricorda ancora, sorgerebbe su una delle principali vie di accesso al Comune di Teano (CE), lungo l'arteria che collega Teano alla S.S. Casilina, ricoprendo una superficie di oltre 50mila mq. La zona, erroneamente classificata dalla società proponente come Zona ASI, è priva delle infrastrutture minime necessarie ad accogliere un impianto di tali dimensioni. In spregio alla normativa e ai piani di sicurezza vigenti, infatti, l'area risulta priva delle opere di urbanizzazione primaria, quali:

- Spazi di verde attrezzato, idonei ad attenuare gli impatti ambientali;
- Infrastrutture per una gestione integrata e in sicurezza dei rifiuti, realizzate in funzione della tipologia e del grado di pericolosità del rifiuto conferito, predisposte in base ai fabbisogni delle imprese insediate;
- Realizzazione di depuratori;
- Interventi infrastrutturali di riconversione a favore, il frazionamento delle aree, al fine di destinare le stesse a più aziende.

Diversamente da quanto asserito dalla società richiedente, l'area oggetto di intervento comprende, ad oggi, un dismesso capannone industriale di piccole dimensioni adibito, all'epoca, alla fabbricazione di prodotti in minerali non metalliferi. L'edificio risulta, quindi, circondato da verde per tutta l'estensione dei 50mq in cui è ricompreso. L'intervento della società GE.SI.A. spa, convertirebbe l'intera area a zona di trattamento rifiuti con la conseguenze cementificazione e impermeabilizzazione di tutta la superficie interessata, modificando e impattando in maniera consistente lo stato dei luoghi. La viabilità sarebbe fortemente compromessa dal traffico veicolare prodotto dal trasporto dei rifiuti, provocando inevitabilmente ripercussioni forti e gravissime sulla zona interessata che resta, invece, a forte vocazione agricola.

Tutto ciò premesso, considerata la viva preoccupazione dell'intera comunità sidicina e la forte contrarietà alla realizzazione dell'impianto per essere la stessa fortemente contraria alla vocazione agricola, turistica e archeologica del nostro Comune, il Comitato No IMP con la presente porta all'attenzione della S.V. la raccolta firme promossa dal summenzionato Comitato

L'elenco è composta da nr. 178 pagine comprensive di nr.2713 firme.

La petizione esprime la netta e decisa contrarietà dei residenti del Comune di Teano, comprese le numerose frazioni di cui è composto, dei residenti dei Comuni limitrofi, distanti in linea d'aria

pochissimi km, e dei tanti lavoratori e studenti pendolari che ogni giorno transitano lungo la strada che ospiterebbe l'impianto.

La stessa Regione Campania, con l'approvazione della legge regionale n.14 del 26 Maggio 2016 "Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti", ha fatto divieto di localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti nelle aree individuate dal PTR Campania come "sistemi territoriali di sviluppo dominanti a matrice naturalistica" (Aree A), nelle quali rientra il Comune di Teano, individuato dal PTR Campania nell'area A11.

A fronte di quanto tutto ciò premesso, il Comitato NO IMP chiede che venga posta l'attenzione di tutti gli organi politici e amministrativi coinvolti affinché venga scongiurata la realizzazione di tale impianto che comprometterebbe ulteriormente l'economia e il contesto sociale-urbano del territorio di Teano.

Confidando nel buon senso e nella ponderazione degli interessi primari (salute, ambiente e territorio) di cui sono garanti gli Enti coinvolti, il Comitato No IMP richiede che venga rispettata la normativa vigente, rilevando fin da subito che in caso di omessa constatazione, in via di autotutela, delle presunte irregolarità riscontrate Comitato si riserva di adire l'Autorità Giudiziaria al fine di veder riconosciuti i propri diritti.

Con riserva di ulteriori integrazioni e restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

Teano 15 Giugno, 2016

Presidente del Comitato NO IMP  
Sig. Antonio Caparco

